

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 56/2013

dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO: Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive

2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni

ultraperiferiche, in particolare Mayotte

NUMERO ATTI COM(2013) 577

NUMERO PROCEDURA 2013/0280 (CNS)

AUTORE Commissione europea

DATA DEGLI ATTI 07/08/2013

DATA DI TRASMISSIONE 08/08/2013

SCADENZA OTTO 28/10/2013

SETTIMANE

ASSEGNATO IL 10/09/2013

COMM.NE DI MERITO 14^a Parere motivato entro 10/10/2013

COMM.NI CONSULTATE 1^a, 3^a Oss.ni e proposte entro 03/10/2013

OGGETTO La proposta di direttiva in esame intende assimilare la

situazione di Mayotte - a seguito della sua trasformazione da territorio d'oltremare a regione ultraperiferica - a quella delle altre regioni ultraperiferiche francesi, escludendola dal campo di applicazione delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/ CE, rispettivamente in materia di imposta sul valore aggiunto

(IVA) e di accise.

BASE GIURIDICA Art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(TFUE), in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra di affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, ed evitare le distorsioni di concorrenza.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Quanto al principio di sussidiarietà, esso appare rispettato in quanto la definizione del territorio cui si applica la legislazione armonizzata in materia di imposte e accise è di

esclusiva competenza dell'Unione.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a conferire a Mayotte lo stesso status applicabile già da molti anni alle altre regioni ultraperiferiche francesi: Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione

ANNOTAZIONI:

Tramite la <u>decisione 2012/419/UE</u>, il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte, Dipartimento d'Oltremare della Repubblica Francese costituito da due isole site all'estremità nord del Canale di Mozambico, nell'Oceano Indiano. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2014, Mayotte cesserà di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1 del TFUE. In base ai suddetti articoli, alle regioni periferiche e insulari contraddistinte da una situazione socioeconomica strutturale particolare, si applicano "misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, ivi comprese le politiche comuni". Tali misure, come specificato nell'art. 349, vanno adottate "tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni".

La proposta in esame fa parte di un pacchetto di misure (tutte da adottare entro dicembre del 2013) volte per l'appunto a stabilire esenzioni parziali o totali nell'applicazione della legislazione dell'Unione a Mayotte, in considerazione del suo status e tenendo conto delle sue caratteristiche. Due proposte precedenti (COM (2013) 417 e COM (2013) 418) sono già state valutate dalla Commissione 14^a, che si è pronunciata su di esse in senso favorevole.

Nello specifico, gli articoli 1 e 2 della proposta modificano in modo identico i due articoli delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE relativi al campo di applicazione territoriale di queste ultime, al fine di sostituire l'espressione "dipartimenti francesi d'oltremare" con l'espressione "le regioni ultraperiferiche francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE". Questa formulazione è tesa a garantire che la situazione dei territori in questione rispetto alle due direttive rimanga indipendente da eventuali cambiamenti del loro status nel diritto interno.

Per quanto concerne in particolare la direttiva 2008/118/CE, la Francia potrà comunque notificare, mediante dichiarazione, che le relative disposizioni si applichino - con riserva di misure di adeguamento alla loro specifica situazione - anche a tutte o parte delle regioni ultraperiferiche, e per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa.